



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Unità di Staff 6 – Contenzioso e Affari legali

Palermo Prot. n. **82824** del **18/09/2012**

Allegati
n.

OGGETTO : Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti.

INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL

A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola
LORO SEDI
All' Area 2 Coordinamento Uffici GG.CC.
SEDE

Con nota 4155 del 17/04/2012, inoltrata al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, le rappresentanze professionali dei Geometri liberi professionisti (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, Comitato Regionale Geometri e Geometri laureati della Sicilia) hanno denunciato il comportamento di alcuni Uffici delle Amministrazioni Regionali e Locali, che non ritengono legittima la competenza del geometra libero professionista per la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato, tanto da non accettare la presentazione di atti e documenti ai rispettivi protocolli di ricezione.

Tale nota è successiva ad una precedente, indirizzata a mezzo raccomandata AR RR951310009594 protocollo 346/2012 all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Catania, e per conoscenza anche allo scrivente Dipartimento, con la quale i Dirigenti degli Enti in indirizzo sono stati diffidati ad operare secondo le norme vigenti, ad evitare di ledere l'immagine e gli interessi della categoria dei Geometri e Geometri Laureati e dei loro Committenti.

Dall'esame dei contenuti delle note inoltrate, ed a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti, emerge che le norme vigenti, note ai dirigenti degli Uffici in indirizzo, non individuano i limiti di competenza delle categorie professionali in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di strutture in cemento armato, ma dispongono che tali attività debbano essere svolte nei limiti delle rispettive competenze.

Le competenze delle categorie professionali, sono definite nei rispettivi ordinamenti professionali ed in particolare, per quel che riguarda la categoria professionale dei geometri, l'ambito resta definito dall'articolo 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, recante il Regolamento per la professione di geometra che all'articolo 16 lettere l) ed m), per la fattispecie che riguarda l'argomento, recita testualmente :

16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non

possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

L'accezione di modestia di una costruzione, è stata oggetto di svariate interpretazioni, in sede penale, civile ed amministrativa che hanno dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali, in alcuni casi anche contrastanti; a tal fine è opportuno sottolineare, che gli orientamenti giurisprudenziali che hanno contestato la competenza dei geometri in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, hanno anche trovato fondamento nella disposizione dettata dall'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, che testualmente recita *"Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni"*

Tale disposizione è stata abrogata dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212, e pertanto le norme vigenti nulla dispongono in proposito, restando la competenza della categoria professionale dei geometri limitata alla modestia della costruzione; tale abrogazione, peraltro, era implicita nella disposizione dettata dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 all'articolo 22 Applicabilità di norme vigenti.

Preso atto e considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente definibile, e che tale assunto si presta a molteplici interpretazioni, si ritiene preliminarmente che, in ragione della sopracitata abrogazione di legge, non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente, ed in relazione all'opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita.

I Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti.

Al fine di consentire, comunque, una verifica delle opere progettate e dirette da geometri liberi professionisti, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di prevedere che il collaudo statico di esclusiva competenza delle categorie professionali degli architetti e degli ingegneri, prescritto dall'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, debba essere effettuato in corso d'opera, secondo le disposizioni dettate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Le superiori considerazioni, espresse in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti, sono state generalmente condivise in seno alla Conferenza degli Ingegneri Capo, tenutasi presso questo Dipartimento in data 12 settembre 2012.

L'Area 2, cui è affidato il coordinamento degli Uffici, è onerata dal verificare il rispetto delle presenti disposizioni.

Il Dirigente dell'Unità di Staff
ing. Vincenzo Palizzolo

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

Unità di Staff 6 Contenzioso e Affari legali

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel. 091.7072340 Fax 091.7072346 - e-mail : vpalizzolo@regione.sicilia.it

Responsabile Procedimento : ing. Vincenzo Palizzolo

Durata procedimento 30 giorni

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile : dott.ssa Maria Arcangela Ghersi Orario e giorni ricevimento: lun. mar. e mer. 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00

Stanza Piano terra Tel. 091.7072284 Fax 091.7072157 - e-mail : urp.infrastrutture@regione.sicilia.it